



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 62 del 28.11.2022

OGGETTO: *Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett.a) del T.U.E.L. n.267/00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, Ufficio Territoriale di Messina. Avviso di liquidazione dell'Imposta Irrogazione delle sanzioni n.2020/002/SC/000000808/0/002 a seguito di sentenza civile n. 000000808/2020.*

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTOTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **16,10 e seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta di **apertura** (1) che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | Presenti | | | Presenti |
|----|-----------------------------------|----------|-----|-------------------------|----------|
| 1) | Arcidiacono Antonella Maria Laura | SI | 8) | Treffileti Antonina | NO |
| 2) | Di Blasi Caterina | SI | 9) | Bosco Agatino Salvatore | NO |
| 3) | Saglimbeni Daniele | SI | 10) | Barbagallo Alessia Anna | NO |
| 4) | Leotta Giuseppe | SI | 11) | Palumbo Francesco | NO |
| 5) | Schilirò Roberto | SI | 12) | Fichera Simona | SI |
| 6) | Pollastri Gianpiero | SI | | | |
| 7) | Tornatore Emanuele | SI | | | |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Presenti n. 08 | Assenti n.04 |
|-----------------------|---------------------|

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Antonella M.L., Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni. Consiglieri assenti giustificati: Treffiletti Antonina

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Saglimbeni Daniele, Tornatore Emanuele e Fichera Simona.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente introduce la proposta di deliberazione di cui al punto n. 2 dell'o.d.g., avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 c.1 lett.a) del T.U.E.L. n.267/00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, Ufficio Territoriale di Messina. Avviso di liquidazione dell’Imposta Irrogazione delle sanzioni n.2020/002/SC/000000808/0/002 a seguito di sentenza civile n. 000000808/2020”* e, in assenza di interventi, la sottopone a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 8 (otto);

Voti favorevoli: n. 7 (sette);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 1 (uno - Fichera).

Il Presidente sottopone quindi a votazione la proposta di dotare il provvedimento della clausola di immediata esecutività.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 8 (otto);

Voti favorevoli: n. 7 (sette);

Voti contrari: n. 0 (zero);

Astenuti: n. 1 (uno - Fichera).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 c.1 lett.a) del T.U.E.L. n.267/00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, Ufficio Territoriale di Messina. Avviso di liquidazione dell’Imposta Irrogazione delle sanzioni n.2020/002/SC/000000808/0/002 a seguito di sentenza civile n. 000000808/2020”*, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 c.1 lett.a) del T.U.E.L. n.267/00 a favore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, Ufficio Territoriale di Messina. Avviso di liquidazione dell’Imposta Irrogazione delle sanzioni n.2020/002/SC/000000808/0/002 a seguito di sentenza civile n. 000000808/2020”*, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 02.11.2022

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 - lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, Ufficio Territoriale di Messina. Avviso di Liquidazione dell'Imposta Irrogazione delle Sanzioni n. 2020/002/SC/000000808/0/002 a seguito di Sentenza Civile n. 000000808/2020.

SETTORE IV

Il Proponente

Visto l'Avviso n. 2020/002/SC/000000808/0/002, pervenuto al prot. gen. n. 21803 del 17.10.2022, che si allega, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, Ufficio Provinciale Territoriale di Messina, comunicava che, ai sensi dell'art. 8 Tariffa Parte I allegata al DPR 131/1986, viene applicata al Comune di Giardini Naxos una Imposta di Registro di €. **3.088,00** (3% sull'imponibile di €. 102.931,66 oltre interessi legali) per il procedimento tra Mazza Orazio contro Comune e Inferrera Dario a seguito della Sentenza Civile n. 000000808/2020 del 27.05.2020 emessa dal Tribunale di Messina;

Preso atto che il termine di pagamento indicato risulta entro giorni 60 (sessanta) dalla data della notifica dell'Avviso stesso (data di notifica al Comune 17.10.2022) e che in caso di mancato o tardivo pagamento entro il predetto termine l'Agenzia provvederà alla iscrizione a ruolo delle somme dovute con l'emissione di cartella di pagamento dall'Agente di Riscossione;

Preso atto delle motivazioni di cui in premessa e ritenuto di dover procedere alla liquidazione con carattere di urgenza della somma complessiva di €. 3.088,00 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, Ufficio Provinciale Territoriale di Messina, che ne ha fatto richiesta con il superiore Avviso n. 2020/002/SC/000000808/0/002, per Imposta di Registro sulla Sentenza in oggetto;

Considerato che il mancato e/o il ritardato pagamento del contributo di che trattasi comporterebbe l'applicazione nei confronti del Comune di Giardini Naxos di ulteriori tasse e sanzioni con conseguente danno economico certo per l'Ente;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 55 del 13.10.2022, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 142 del 20.10.2022 di "Approvazione Peg";

Considerato che la superiore somma si può impegnare all'intervento di spesa cui corrisponde il Cap. 6642-art. 2 del Bilancio;

Visto l'art. 191 del D.lvo 267/2000;

Visto l'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per tutte le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate,

Riconoscere, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, il complessivo debito di **€. 3.088,00** a favore di l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, Ufficio Provinciale Territoriale di Messina, per il pagamento dell'Avviso n. 2020/002/SC/000000808/0/002, pervenuto al prot. gen. n. 21803 del 17.10.2022, per Imposta di Registro sulla Sentenza Civile n. 000000808/2020 del 27.05.2020 emessa dal Tribunale di Messina per il procedimento tra Mazza Orazio contro Comune e Inferrera Dario;

Impegnare la somma di **€. 3.088,00** al Cap. 6642- art. 2 del Bilancio di Previsione imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

| Imputazione dell'impegno | | Esigibilità delle somme | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| ANNO | IMPORTO | ANNO | IMPORTO |
| Anno 2022 | €. 3.088,00 | Anno 2022 | €. 3.088,00 |
| Totale | €. 3.088,00 | Totale | €. 3.088,00 |

Trasmettere copia della presente, a cura del Responsabile del I° Settore, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

Trasmettere, altresì, copia della presente ai Responsabili dei servizi interessati;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza e la necessità di necessità di evitare il prodursi di ulteriori oneri e sanzioni con danno economico certo per l'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 27 ottobre 2022

[Firma illeggibile]

Il Proponente
[Firma illeggibile]



1

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

Verbale di udienza a partecipazione virtuale
ex art. 83, co. 7, ld.l. n. 18/2020

Il giorno 27/05/2020 all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, dott. Assunta Cardamone, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 90000314 dell'anno 2010 del ruolo generale degli affari contenziosi.

Il giudice dà atto che l'udienza si svolge ai sensi dell'art. 83, co. 7, d.l. n. 18/2020 con la modalità della c.d. partecipazione virtuale, secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Tribunale 24 marzo 2020.

Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa Assunta Cardamone,

lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;

ritenuta così esaurita la discussione orale;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ex art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 90000314/2010 Reg. Gen. e vertente

TRA

MAZZA ORAZIO, C.F. MZZRZO41H04E014P, nato a Giardini Naxos (Me) il 04.06.1941 ed ivi residente in via Zara n. 26, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dall'avv. Carmen Maria Lo Monaco del Foro di Catania sito in Giardini Naxos, via Fontana Serro n. 19, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;

- attore -

CONTRO

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, (C.F. 00343940839), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Giardini Naxos, Piazza Municipio n. 5, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Vincent Molina;

– *convenuto* –

INFERRERA DARIO, C.F.: NFRDRA52P24F158Y nato a Messina il 24 settembre 1952, elettivamente domiciliato in Messina, Via Risorgimento n. 165, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cateno Milano dal quale è rappresentato e difeso giusta procura presente in atti;

– *terzo intervenuto* –

OGGETTO: *occupazione senza titolo di immobile*

CONCLUSIONI: all'udienza del 19 febbraio 2020 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Oggetto del presente procedimento è la domanda formulata da MAZZA ORAZIO avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato nei confronti del Comune di Giardini Naxos e conseguente la condanna del detto ente al pagamento della somma di € 114.033,68 oltre interessi e rivalutazione, quale risarcimento del danno dovuto per l'occupazione illegittima da parte del Comune di Giardini Naxos dello stabile di via Zara 26. Il ricorrente esponeva quanto segue: il Mazza era proprietario dell'immobile sito nel Comune di Giardini Naxos, Via Zara n. 26, composto da quattro elevazioni fuori terra; erano state locate le prime tre elevazioni, a partire dal 10 ottobre 1972 al Comune di Giardini Naxos per destinarlo a Scuola Elementare; alla scadenza del suddetto rapporto locativo (maggio 1997), il Comune di Giardini Naxos continuava a detenere e occupare l'immobile con il relativo mobilio e suppellettili; nell'anno 2000 le parti avevano raggiunto un accordo transattivo per il recupero dei canoni locativi non riscossi e delle spese di rimessione in pristino della proprietà per una somma pari a £ 80.274.085, oltre iva e spese generali giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 329 del 21.07.2000; la somma era stata riscossa in più soluzioni tra il 2000 e il 2001; nonostante l'accordo raggiunto il Comune di Giardini Naxos continuava a non liberare l'immobile e a non pagare i danni arrecati sino alla data del 24.01.2005 quando l'intero stabile è stato trasferito, a seguito di una procedura di pignoramento immobiliare, ad Inferrera Dario. Pertanto chiedeva al Giudice adito di: ritenere e dichiarare il sig. Orazio Mazza creditore nei confronti del Comune di Giardini Naxos, della somma di € 114.033,68 oltre interessi e



rivalutazione come per legge, quale risarcimento del danno dovuto per l'occupazione illegittima da parte del Comune di Giardini Naxos dello stabile di via Zara 26 con conseguente condanna dell'Ente al pagamento delle dette somme e delle spese legali.

Si costituiva in giudizio il Comune di Giardini Naxos impugnando tutto quanto asserito e richiesto da parte avversa, nell'atto di citazione, in quanto mendace e privo di fondamento in fatto ed in diritto. In particolare eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno; deduceva che con delibera n. 329 del 21/07/2000, successiva a transazione tra le parti, era stato liquidato al Mazza l'importo di lire 80.274.085, oltre IVA, nonché la somma di lire 3.271.098 a titolo di spese generali. Tale delibera derivava dalla cessazione dell'occupazione di fatto dell'immobile (quale protrarsi del rapporto contrattuale antecedente) che decorse dal 1997, data della naturale scadenza della locazione, al Luglio del 2000, data cui risale l'effettiva transazione intervenuta tra le parti e conseguentemente il ricorrente, essendo nella materiale disponibilità dell'immobile già nel Luglio del 2000, poteva avviare i lavori di ristrutturazione e utilizzarlo, concedendolo in affitto ad altre amministrazioni o facendone uso proprio. Precisava, altresì, come l'azione proposta non avesse per oggetto il mancato pagamento dei canoni locativi, ma si trattava piuttosto di una richiesta di risarcimento per i danni subiti a causa del mancato ripristino dell'immobile e del ritardo nella sua riconsegna al legittimo proprietario e per tale ragione riteneva il danno andasse provato e che la somma richiesta fosse esorbitante. Pertanto chiedeva al Giudice il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nonché il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per azione temeraria.

Con comparsa di costituzione del 5.11.2010 si costituiva in giudizio Inferrera Dario, in qualità di creditore procedente dell'attore per il recupero delle spese della procedura espropriativa dell'immobile nelle more staggito, deducendo quanto segue: con atto di precetto notificato il 28.5.2010, Inferrera Dario, in virtù ed in esecuzione del decreto ex art. 611 c.p.c. del 24.1.2007 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Messina-Sezione di Taormina, notificato il 14.2.2007, non opposto, esecutivo ex lege ed in tal guisa spedito il 28.11.2008, e così notificato (congiuntamente ad atto di precetto divenuto inefficace) il 2.3.2009 - intimava a Mazza Orazio, di pagargli, entro dieci giorni dalla notifica, la complessiva somma di € 8.915,34, oltre le spese di notifica, gli interessi legali su € 5.896,24 dal 14.2.2007 al soddisfo e gli eventuali ulteriori compensi come per legge; decorso infruttuosamente il termine assegnato, il deducente aveva provveduto, con atto notificato il 10.6.2010 a pignorare, fino all'ammontare di € 13.000,00, il credito vantato dal suddetto Mazza Orazio, a vario titolo, nei confronti del Comune di Giardini Naxos; l'Inferrera, venuto a conoscenza del procedimento n. 314/2010 R.G. interveniva nello stesso; con atto di citazione notificato il 5.11.2010, Inferrera Dario conveniva nel giudizio, iscritto a ruolo n. 811/2011 R.G. del Tribunale di

Messina-Taormina, Mazza Orazio ed il Comune di Giardini Naxos, proponendo le seguenti domande: "1) In via preliminare disporre la riunione del presente giudizio a quello recante n. 314/2010 R.G., pendente avanti al Tribunale di Messina-Sezione di Taormina, da chiamare il prossimo 10.12.2010, avanti al G.I. dott. Madia. 2) Ritenere e dichiarare che sul Comune di Giardini Naxos – per effetto del pignoramento presso terzi notificato il 10.06.2010 su istanza di Inferrera Dario – grava l'obbligo di mantenere accantonate le somme dovute a qualunque titolo a Mazza Orazio, in dipendenza delle pretese dallo stesso vantate nei confronti dell'Amministrazione, così come indicati col suddetto atto di pignoramento. 3) Ritenere e dichiarare che Mazza Orazio aveva maturato, alla data dell'effettuato pignoramento presso terzi, crediti di entità maggiore rispetto all'importo pignorato; e conseguentemente dare atto del diritto di Inferrera Dario di ottenere il pagamento degli importi maturati nei confronti del Comune di Giardini Naxos. 4) Conseguentemente dichiarare l'obbligo del Comune di Giardini Naxos, in persona del suo Sindaco in carica (quale terzo pignorato) e di Mazza Orazio (quale debitore), di pagare - in solido o per quanto di rispettiva ragione – in favore di Inferrera Dario (creditore procedente) le somme precettate in data 28.5.2010, oltre spese di notifica, interessi maturati e maturandi fino al soddisfo; e oltre le spese relative al procedimento esecutivo mobiliare presso terzi. 5) Condannare i convenuti, in solido, alternativamente, o per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento dei danni subiti da Inferrera Dario, anche ex art. 1224 c.c., da liquidare nella misura che sarà accertata in prosieguo o che equitativamente vorrà determinarsi; 6) In esito all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito di Mazza Orazio nei confronti del Comune di Giardini Naxos, fissare alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo sospeso. 7) Condannare i convenuti, in solido, alternativamente, o per quanto di rispettiva ragione, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio. 8) Disporre, come per legge, per l'esecutorietà dell'emananda statuizione. 9) In caso di mancata costituzione del Comune di Giardini Naxos, applicare il disposto dell'art. 232, 1° comma, c.p.c.. 10) Ordinare all'Amministrazione convenuta – ex art. 210 c.p.c.- di produrre in giudizio tutti gli atti e i documenti relativi al rapporto obbligatorio intercorrente tra Mazza Orazio e la suddetta Amministrazione nei termini risultanti dal giudizio di cui alla dichiarazione resa dal Comune con la nota depositata all'udienza del 22.7.2010. 11) Disporre consulenza tecnica d'ufficio affidando al nominando CTU l'incarico di accertare, sulla base dei rapporti intercorsi, della documentazione acquisita e che sarà acquisita, l'entità del credito maturato in favore di Mazza Orazio, nei confronti del Comune di Giardini Naxos in dipendenza dell'arbitraria occupazione dell'immobile di Via Zara dal luglio 2000 al gennaio 2005."; in data 18 giugno 2014 il Giudice disponeva la riunione al giudizio n. 314/2010 R.G. di quello n. 811/2011 R.G. Pertanto l'Inferrera chiedeva al Giudice di: "1) Ritenere valido ed efficace l'intervento



spiegato con il presente atto da Inferrera Dario nel giudizio pendente tra Mazza Orazio ed il Comune di Giardini Naxos; 2) Nel merito, accogliere tutte le domande avanzate da Mazza Orazio nei confronti del Comune di Giardini Naxos con l'atto di citazione del 27.3.2010; 3) Conseguentemente, ritenuta la sussistenza del credito di Mazza Orazio, condannare – in virtù del decreto del G.E. del Tribunale di Messina-Sezione di Taormina del 24.1.2007, esecutivo ex lege ed in tal guisa spedito il 28.11.2008 (e così notificato a Mazza Orazio il 2.3.2009) – il Comune di Giardini Naxos, in persona del suo Sindaco pro-tempore al pagamento in favore di Inferrera Dario, della somma di € 8.919,34, oltre interessi legali su € 5.896,24 dal 14.2.2007 al soddisfo ed oltre accessori; 4) Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.

Con ordinanza depositata in cancelleria il 2 novembre 2015 il Giudice accoglieva le richieste istruttorie, disponeva la prova per testi e l'interrogatorio formale di Pancrazio Lo Turco richiesta da parte attrice, nonché la prova testimoniale richiesta da Inferrera e ordinava al Comune di Giardini Naxos di esibire gli atti e la documentazione concernenti il rapporto di locazione tra Mazza Orazio e il Comune medesimo in relazione all'immobile sito Giardini Naxos, via Zara n. 26, detenuto dall'amministrazione comunale.

Disposta ed espletata C.T.U., all'udienza del 19.02.2020 la causa veniva rinviata per la discussione orale con termine per note conclusive.

2. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione formulata dal Comune resistente relativa alla prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento di cui all'art. 2947 c.v., secondo cui, essendo intervenuta la cessazione della precedente occupazione di fatto avvenuta dal 1997 al 2000, la prescrizione decorrerebbe dalla data della delibera del luglio 2000, in quanto la transazione avrebbe determinato l'estinzione di ogni precedente rapporto, anche di fatto, tra le parti. L'eccezione è infondata.

Sul punto si rileva come il comportamento antiggiuridico dell'amministrazione abbia natura contrattuale e non extracontrattuale, poiché in caso di mancata restituzione dell'immobile alla data di cessazione legale del contratto, trova applicazione l'art. 1591 cod. civ., con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine decennale.

In ogni caso si osserva che la prescrizione non inizia a decorrere se non dal termine della condotta illecita e, dunque, dal momento in cui il proprietario viene rimesso nella disponibilità dell'immobile. Invero secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l'abusiva detenzione nel tempo senza alcun titolo costruisce invero non un illecito istantaneo, ma permanente che termina soltanto con la restituzione dell'immobile al proprietario (in tal senso si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1787 del 25/01/2013).



A tali rilievi si aggiunge che, nel caso di specie, il ricorrente ha provveduto ad interrompere il termine di prescrizione tramite diversi solleciti nei confronti del Comune resistente prodotti in atti e, precisamente, quello del 17.12.2001 n. 30056, quello del 29.08.2009 n. 17707 e l'atto stragiudiziale notificato il 22.12.2009, con i quali lo invitava a restituire l'immobile oggetto di giudizio. Se quindi la prescrizione inizia a decorrere dal termine della condotta illecita ovvero, nel caso in esame, quantomeno dal gennaio 2005, essa, anche laddove si considerasse quinquennale, è stata diligentemente interrotta.


3. Nel merito la domanda è fondata e pertanto va accolta.

L'amministrazione convenuta eccepiva l'infondatezza nel merito del ricorso in virtù dell'avvenuta riconsegna dell'immobile oggetto di giudizio al Mazza nel luglio del 2000 a seguito della delibera n. 329 del 21/07/2000, dalla quale si evince, chiaramente, che a mezzo di transazione, veniva liquidato al Mazza l'importo di lire 80.274.085 oltre IVA, nonché la somma di lire 3.271.098 a titolo di spese generali. Successivamente a tale delibera il Comune di Giardini Naxos, secondo quanto sostenuto dallo stesso convenuto, provvedeva a rilasciare l'immobile sgombero nella totale disponibilità del Mazza.

L'assunto non trova riscontro nella documentazione in atti e nell'istruttoria svolta.

Segnatamente, l'attore ha provato tramite la documentazione prodotta, di aver concesso in locazione a partire dal 10.10.1972 al Comune di Giardini Naxos le prime tre elevazioni dell'immobile (allora di sua proprietà) sito in Via Zara, della superficie di mq. 112 ciascuna, da adibire ad edilizia scolastica. Risulta inoltre dalla documentazione prodotta in atti che una volta concluso il rapporto, il Comune di Giardini Naxos, con delibera del C.C. n. 30 del 20.3.1998, ha liquidato la somma di £. 31.645.000 "quale saldo del canone di affitto" alla data del giugno 1997 e con delibera della G.M. n. 329 del 20/7/2000 le spese occorrenti per ripristinare la conformazione originaria del fabbricato; invece, manca la prova della restituzione delle unità immobiliari condotte in locazione da parte del Comune resistente.

Le circostanze dedotte da parte attrice emergono anche dalla C.T.U. svolta in corso di giudizio, ove a pag. 6 il consulente precisava che *"nella convenzione di affitto in atti, datata 10.10.1972, all'art. 1 come oggetto della locazione viene menzionato il solo piano terra del fabbricato. Tuttavia la circostanza che l'oggetto della locazione riguardi i piani terra, primo e secondo del fabbricato trova ampio riscontro in tutte le produzioni in atti anche di parte convenuta. Può dunque affermarsi che la parte occupata dal comune convenuto comprende gli interi piani terra, primo e secondo del fabbricato in Giardini - Naxos via Zara n. 26, distinto in Catasto Fabbricati al foglio n. 6 part. 315"*.



Dallo svolgimento delle prove testimoniali è emerso che l'amministrazione convenuta, nonostante la scadenza della locazione e nonostante la delibera della G.M. n. 329 del 21.7.2000, non ha proceduto alla riconsegna delle unità immobiliari, né allo sgombero delle stesse dal materiale didattico ivi collocato.

In particolare il teste Amoroso Mario, nella qualità di dipendente comunale, confermava i capitoli di prova 3) dell'attore ed e) dell'Inferrera precisando: *"che il Comune di Giardini Naxos solo intorno al 2005 ha provveduto a sgomberare l'immobile per cui è causa. Non so se in seguito a ciò fu restituito e caso mai quando al proprietario"*.

Tale circostanza emerge, altresì, dalle dichiarazioni del teste Consoli Gaetano, assessore comunale dal 1998 al 2002, il quale rilevava che *"all'epoca in cui ero assessore, 2002, il comune non aveva ancora provveduto a sgomberare l'immobile dalle suppellettili ivi rimaste dopo il trasferimento del plesso scolastico. Non so se formalmente fosse stato riconsegnato l'immobile. Mi risulta anche che il sig. Mazza venne ripetutamente in comune a lamentare la presenza di tali suppellettili chiedendone la rimozione (...) mi risulta che le suppellettili presenti nell'immobile fossero connesse con le attività scolastiche ivi svolte tanto so perché riferitomi dalla stesso Mazza in alcune delle occasioni in cui è venuto a lamentarsi in Comune. La stessa cosa mi veniva riferita da un dipendente del Comune, tale Barbagallo, operaio del Comune che a volte si recava nell'immobile per fare dei lavori, oggi scomparso [...]"*.

Infine il teste Pancrazio Lo Turco, Sindaco del Comune di Giardini Naxos, durante lo svolgimento dell'interrogatorio formale ha confermato la circostanza sub 3 dell'articolato precisando *"nel 2008, quando sono diventato sindaco del comune di Giardini mi sono trovato a parlare con il Barbagallo, operaio del Comune, il quale mi ha dichiarato di aver rilasciato un attestato che l'immobile in questione risultava ancora parzialmente occupato dal comune"*.

Alla luce di tali risultanze, risulta provata l'avvenuta occupazione abusiva e *sine titulo* da parte del Comune di Giardini Naxos, con conseguente diritto dell'attore al risarcimento dei danni. Per converso non è stata raggiunta la prova, che incombeva sull'Ente, relativa all'avvenuto rilascio dell'immobile. Del resto non sono stati depositati dal comune convenuto atti diretti alla riconsegna del bene ed in particolare non risulta la redazione di un verbale di riconsegna ufficiale dell'immobile.

Inoltre, quanto alle deduzioni del Comune dirette a dimostrare la falsità dell'assunto del Mazza in merito alla mancata disponibilità dell'immobile si evidenzia che ogni riferimento alla procedura di rilascio ex art. 608 c.p.c. appare estraneo al thema decidendum, anche perché successiva al periodo dedotto nell'atto di citazione notificato da Mazza Orazio (fino al 24.1.2005); i riferimenti alla circostanza secondo cui l'ultimo piano, nel corso dell'esecuzione, *"era ancora abitato dal Mazza"*, è

parimenti inconducente anche perché, come risulta dal contratto del 10.10.1972 e dalla prova per testi, tale unità immobiliare – destinata ad abitazione dell'attore - non è mai stata oggetto del rapporto locativo; la circostanza che i primi tre piani fossero parzialmente liberi dal materiale didattico – oltre che non provata - è irrilevante ai fini decisori sia perché rilevata solo nel 2006, sia, soprattutto, perché i beni locati, come risulta per tabulas, non risultano formalmente riconsegnati al Mazza.

Relativamente alla quantificazione del danno si precisa, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte che in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno per il proprietario del cespite è in *re ipsa*, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario usurpato ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile del bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. In particolare, in tema di locazione, il ritardo nella riconsegna della cosa locata costituisce un comportamento antigiuridico del conduttore potenzialmente lesivo del patrimonio del locatore, che legittima la condanna generica al risarcimento dei danni, ancorché non sia stata fornita prova specifica di essi, tramite elementi presuntivi semplici, individuabili mediante la somma dei canoni di locazione non riscossi nel periodo dell'occupazione, oltre la prova del maggior danno.


Il C.T.U. ha fornito una chiara indicazione del valore locativo dal luglio 1997 al 14 gennaio 2005 dell'immobile oggetto di giudizio da pag. 8 a pag. 14 della consulenza tecnica. Ha concluso rilevando come *"Il totale dei canoni di locazione, nel periodo indicato in mandato, risulta, in base alla stima effettuata, pari ad € 102.931,66"*.

Pertanto risulta fondata la domanda risarcitoria proposta da Mazza Orazio nei confronti del Comune di Giardini Naxos e, quindi, occorre dichiarare che Mazza Orazio è creditore nei confronti del Comune di Giardini Naxos per le causali sopra esposte per un importo pari ad € 102.931,66. Sulla detta somma decorrono gli interessi legali calcolati sui singoli canoni mensili dalla scadenza fino al soddisfo.

Nessun'altra somma è dovuta a titolo di maggior danno, rimasto sfornito di prova.

4. Conseguentemente all'accertamento del diritto risarcitorio spettante a Mazza Orazio occorre esaminare le richieste del terzo intervenuto Inferreda Dario.

Occorre premettere che "In tema di esecuzione con espropriazione presso terzi, il giudizio di cognizione instaurato "ex" art. 548 cod. proc. civ. è rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito pignorato, sicché deve ritenersi estranea all'ambito di tale giudizio sia la domanda del creditore di maggior danno per svalutazione monetaria, sia la contestazione del diritto del creditore di procedere "in executivis", che può essere sollevata dal



debitore diretto solo nelle forme previste dall'art. 615 cod. proc. civ." (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11403 del 17/10/1992).

Sul punto si osserva quindi che deve dirsi accertato che, alla data del pignoramento eseguito presso l'Amministrazione (10.6.2010), questa era debitrice, nei confronti di Mazza Orazio, di importi di gran lunga superiori rispetto al credito vantato dall'interveniente. Pertanto occorre fissare alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo sospeso (n. 1389/2010 R.E.).

Ogni altra domanda svolta in questa sede dal creditore intervenuto, per quanto detto sopra, è inammissibile.

5. Le spese del presente giudizio vengono regolate come segue.

Nei rapporti tra l'attore ed il Comune le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di quest'ultimo e si liquidano tenuto conto dell'entità della causa, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile delle tariffe del D.M. 55 /2014.

Nei rapporti tra Inferrera Dario ed il Comune di Giardini Naxos, avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali vanno compensate per due terzi; per il restante terzo vanno poste a carico del Comune e si liquidano tenuto conto dell'entità della causa, delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile delle tariffe del D.M. 55 /2014.

Nei rapporti tra Inferrera Dario e Mazza Orazio sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese processuali tenuto conto della convergenza di interesse delle parti all'accertamento del credito.

Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del Comune di Giardini Naxos

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiara, per le causali di cui in motivazione, che Orazio Mazza è creditore nei confronti del Comune di Giardini Naxos della somma di € 102.931,66, oltre gli interessi legali calcolati sui singoli canoni mensili dalla scadenza fino al soddisfo;
- per l'effetto condanna il Comune di Giardini Naxos al pagamento in favore di Mazza Orazio della somma di € 102.931,66, oltre gli interessi legali calcolati sui singoli canoni mensili dalla scadenza fino al soddisfo;
- fissa il termine perentorio di 60 giorni per la prosecuzione del processo esecutivo sospeso n. 1389/2010 R.E.;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda proposta da Inferrera Dario;



Sentenza n. 808/2020 pubbl. il 27/05/2020

RG n. 90000314/2010

Repert. n. 1276/2020 del 29/05/2020

- condanna il Comune di Giardini Naxos al pagamento in favore di Mazza Orazio delle spese del giudizio che liquida in favore dello Stato (essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio) in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- Compensa per due terzi le spese di giudizio nei rapporti tra il Comune di Giardini Naxos e Inferrera Dario;

- Condanna il Comune di Giardini Naxos al pagamento in favore di Inferrera Dario del restante terzo delle spese del giudizio, che liquida in euro 76,00 per spese ed euro 4.476,70 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Antonio Miano;

- compensa interamente le spese processuali nei rapporti tra Inferrera Dario e Mazza Orazio;


- pone le spese di CTU definitivamente a carico del Comune di Giardini Naxos.

Così deciso in Messina il 27 maggio 2020

Il Giudice
(dott.ssa Assunta Cardamone)

Si comunichi.

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Silvia Cacciola, che svolge tirocinio formativo presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 69/2013, convertito in legge 98/2013.



Firmato
digitalmente da

**CARMEN MARIA
LO MONACO**

CN = LO MONACO
CARMEN MARIA

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Io sottoscritta Avv. Carmen Maria Lo Monaco C.F. LMNCMN83S57L042Q, iscritta all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Catania con studio in Catania via Umberto 200, ai sensi della Legge 53/94, in qualità di difensore del sig. Mazza Orazio nato a Giardini Naxos (Me) il 04.06.1941 (MZZ RZO 41H04 E014P) ed ivi residente in via Zara n. 26 (domiciliato in via Pancrazio De Pasquale n. 23) da me rappresentato e difeso nel processo N.R.G. 90000314/2010 Trib. Civ. Me per mandato depositato in sede processuale il 04.10.2017 (a seguito della rinuncia dei precedenti difensori), ad istanza dello stesso:

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, la seguente copia informatica denominata:

"attoACQ(10).pdf", contenente sentenza emessa da Tribunale civile di Messina - Prima sezione civile in udienza il 27.05.2020 Rg. 808/2020, Repert. n. 1276/2020 del 29/05/2020 fra le seguenti parti Mazza Orazio c/ Comune di Giardini Naxos e Inferrera Dario, (n. 10 pagg.);

A

- **Avv. Vincent Molina** difensore costituito e domiciliatario nel giudizio di primo grado per il Comune di Giardini Naxos in persona del Sindaco pro tempore all'indirizzo PEC: avvvincentmolina@cnfpec.it estratto dal ReGIndE - Registro Generale degli indirizzi elettronici (<http://pst.giustizia.itPST/it/homepage.wp>);

- **Avv. Antonio Cateno Miano** difensore costituito e domiciliatario nel giudizio di primo grado per il sig. Inferrera Dario all'indirizzo PEC: avv.antoniomiano@pec.giuffre.it estratto dal ReGIndE - Registro Generale degli indirizzi elettronici (<http://pst.giustizia.itPST/it/homepage.wp>);

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente: carmenmaria.lomonaco@pec.it iscritto nel ReGIndE.

Al contempo,

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221 / 2012, che il presente documento informatico, unito alla presente attestazione, mediante allegazione al medesimo messaggio di notifica a mezzo posta elettronica certificata, è conforme alla corrispondente copia informatica presente nel fascicolo informatico del processo N.R.G. 90000314/2010 Tribunale civile di Messina dalla quale è estratto.

Catania, 01.07.2020

F.to digitalmente da **Avv. Carmen Maria Lo Monaco**



*IV settore
p.c. conferenzi Naxos*

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
17 OTT. 2022
Protocollo N° 21803

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2020/002/SC/000000808/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)

Il DIRETTORE PROVINCIALE TIGANO FRANCESCO FILIPPO

avverte

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

C.F. 00343940839

DOMICILIATO IN
PIAZZA MUNICIPIO 98035 GIARDINI-NAXOS (ME)

2

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000808/2020

DEL 27/05/20 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MESSINA

e per i seguenti motivi:

AI SENSI DELL'ART. 8 TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL DPR 131/1986 E STATA
APPLICATA UNA IMPOSTA DI REGISTRO DI EURO 3.088,00 (3% SULL IMPONIBILE DI
EURO 102.931,66 OLTRE INTERESSI LEGALI).
PROCEDIMENTO TRA MAZZA ORAZIO CONTRO COMUNE DI GIARDINI NAXOS, INFERRERA
DARIO.

LA COPIA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE INOLTRATA ALL UFFICIO ENTRO 10GG
DALL AVVENUTO PAGAMENTO

PER POSTA ALL INDIRIZZO: VIA SANTA CECILIA N.45/C - 98123 MESSINA, VIA FAX AL
NUMERO 0909413828, O VIA E-MAIL A: DP.MESSINA@AGENZIAENTRATE.IT;
DP.MESSINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

| | | |
|--|--------|---------------|
| ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO | A196 | 3.088,00 |
| | TOTALE | 3.088,00 EURO |
| ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*) | 9400 | 8,75 |

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
MATILDE SILVANA TROVATO
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE TIGANO FRANCESCO FILIPPO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **TROVATO MATILDE SILVANA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400 non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.messina@pce.agenziaentrate.it**

[Handwritten signature and stamp]
24 OTT 2020
M. Trovato
DIREZIONE PROVINCIALE
MESSINA

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2020/002/SC/00000808/0/002

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

**(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE FRANCESCO FILIPPO TIGANO
PROVVEDIMENTO DI DELEGA N.59/2022 PROT.3212 DEL 10-10-2022-R**

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE 0 0 3 4 3 9 4 0 8 3 9

bonare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI GIARDINI NAXOS

data di nascita: giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

nome

prov.

DOMICILIO FISCALE GIARDINI-NAXOS

prov. via e numero civico
M E PIAZZA MUNICIPIO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

| | codice tributo | rateazione/regione/prov./mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| IMPOSTE DIRETTE - IVA | A196 | | 2020 | 3.088,00 | |
| RITENUTE ALLA FONTE | 9400 | | 2020 | 8,75 | |
| ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|-----------------|---|--------------------|
| codice ufficio | codice atto | | TOTALE A | | SALDO (A-B) |
| T X X | 0 5 8 4 9 1 4 8 4 7 2 | | 3096,75 | B | 3096,75 |

| codice sede | causale contributo | matricola INPS/codice INPS/filiale azienda | periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa | importi a debito versati | importi a credito compensati | SALDO (C-D) |
|-----------------|--------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| TOTALE C | | | | D | | |

| codice regione | codice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati | SALDO (E-F) |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| TOTALE E | | | | F | | |

| codice ente/codice comune | causale contributo | matricola INPS/codice INPS/filiale azienda | periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa | importi a debito versati | importi a credito compensati | SALDO (G-H) |
|---------------------------|--------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| TOTALE G | | | | H | | |

| codice ente/codice comune | causale contributo | matricola INPS/codice INPS/filiale azienda | periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa | importi a debito versati | importi a credito compensati | SALDO (I-L) |
|---------------------------|--------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| TOTALE I | | | | L | | |

| codice ente/codice comune | causale contributo | matricola INPS/codice INPS/filiale azienda | periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa | importi a debito versati | importi a credito compensati | SALDO (M-N) |
|---------------------------|--------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| TOTALE M | | | | N | | |

EURO + 3096,75

DATA _____

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA _____ CAB/SPORTELLI _____

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale

n.ro _____ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su _____

cod. ABI _____ CAB _____

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN _____

firma _____

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE 0 0 3 4 3 9 4 0 8 3 9

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI GIARDINI NAXOS

data di nascita cognome, denominazione o ragione sociale sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita nome

DOMICILIO FISCALE GIARDINI-NAXOS

prov. via e numero civico M E PIAZZA MUNICIPIO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

| | codice tributo | rateazione/regione/prov./mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| IMPOSTE DIRETTE - IVA | A196 | | 2020 | 3.088,00 | |
| RITENUTE ALLA FONTE | 9400 | | 2020 | 8,75 | |
| ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI | | | | | |

| codice ufficio | codice atto | TOTALE A | B | SALDO (A-B) |
|----------------|---|----------|---|-------------|
| T X X | 0 5 8 4 9 1 4 8 4 7 2 | 3096,75 | B | 3096,75 |

| codice sede | causale contributo | matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda | periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa | importi a debito versati | importi a credito compensati | TOTALE C | D | SALDO (C-D) |
|-------------|--------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|----------|---|-------------|
| | | | | | | | | |

| codice regione | codice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati | TOTALE E | F | SALDO (E-F) |
|----------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------|---|-------------|
| | | | | | | | | |

| codice ente/codice comune | Inps/Assi/Ass. Subd. numero immobile | codice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati | TOTALE G | H | SALDO (G-H) |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------|---|-------------|
| | | | | | | | | | |

| delrazione | codice sede | codice ditta | c.c. | numero di riferimento | causale | importi a debito versati | importi a credito compensati | TOTALE I | L | SALDO (I-L) |
|------------|-------------|--------------|------|-----------------------|---------|--------------------------|------------------------------|----------|---|-------------|
| | | | | | | | | | | |

| codice ente | codice sede | causale contributo | codice posizione | periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa | importi a debito versati | importi a credito compensati | TOTALE M | N | SALDO (M-N) |
|-------------|-------------|--------------------|------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------|---|-------------|
| | | | | | | | | | |

EURO + 3096,75

DATA _____

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

| | |
|---------|---------------|
| AZIENDA | CAB/SPORTELLI |
|---------|---------------|

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
 circolare/vaglia postale

n.ro _____

tratto / emesso su _____

cod ABI _____ CAB _____

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE

0 0 3 4 3 9 4 0 8 3 9

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

banca in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE GIARDINI-NAXOS

M E PIAZZA MUNICIPIO

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

| codice tributo | rateazione/regione/prov./mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| A196 | | 2020 | 3.088,00 | |
| 9400 | | 2020 | 8,75 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

codice ufficio

codice atto

T X X

0 5 8 4 9 1 4 8 4 7 2

TOTALE A

3096,75 B

SALDO (A-B)

3096,75

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

SALDO (C-D)

TOTALE E

codice ente/codice comune

INPS versati

Acc.

Saldo

numero tributi

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

SALDO (G-H)

INAIL

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE I

SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

SALDO (M-N)

EURO + 3096,75

DATA

giorno mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

bancario/postale

circolare/vaglia postale

CAB

11 NOV. 2022

Protocollo N°

23903

CITTÀ DI GIARDINI NAXOS

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 36/2022

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di Novembre si è riunito in videoconferenza,, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giardini Naxos, nelle persone dei Revisori:

Dott. Roberto Fede - Presidente -

Dott. Giacomo Campo - Componente effettivo -

D.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita - Componente effettivo -

Per procedere all'esame della documentazione relativamente alla richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 02/11/2022 avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a d.lgs 267/2000, in favore di AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA ED IRROGAZIONE SANZIONI N. 220/002/SC/000000808/0/002 a seguito di sentenza civile n. 000000808/2020.

VISTA, la proposta di delibera del consiglio Comunale ricevuta tramite PEC il 03/11/2022, avente per oggetto riconoscimento di debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii., Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a in favore di AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA ED IRROGAZIONE SANZIONI N. 220/002/SC/000000808/0/002 a seguito di sentenza civile n. 000000808/2020 per euro 3.088,00.

PRESO ATTO, che per la somma complessiva di €. 3.088,00 e per il titolo sopra specificato nel corpo della deliberazione in parola, sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario di pari importo cui può farsi fronte con disponibilità allocate al Capitolo 6642/2 del bilancio di previsione 2022 Ip n.40

DATO ATTO CHE la superiore somma, a seguito del titolo de qua, è da riconoscere, quale debito f. b., ai sensi del dettame di cui all'art. 194, co. 1 lett. a), del TUEL;

CONSIDERATO CHE:

la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato - Sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere eseguito previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare, con tempestività, i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

EVIDENZIATO CHE:

nel caso di debiti derivanti da decreti di liquidazione, il significato del provvedimento non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso, con la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio (Delibere n. 2/2005 Corte dei Conti per la Regione Sicilia);

La natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da Ordinanza Corte di cassazione) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sezioni di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - Delibera n. 6/2005); in tale prospettiva, l'art. 194, comma 1, T.U.E.L., rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria.

Pertanto, al fine riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria, è dunque richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema (cfr. ex multis Corte dei Conti, Sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005), mediante l'adozione dei necessari provvedimenti laddove necessari di riequilibrio finanziario; **RI TENUTO**, dunque, debba procedersi al riconoscimento di legittimità del debito f. b., da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per la somma complessiva di € 3.088;

VISTI:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;

il punto 5.2 lett. h) dell'allegato A/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;

il principio concernente la contabile finanziaria di cui al citato punto (allegato 4.2 del D. lgs. n. 118/2011);

lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

VISTO E PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia:

dal Responsabile del IV settore in ordine alla regolarità tecnica Arch. Sebastiano La Maestra ;

dal Responsabile del II settore, Dott. M. Cavallaro; in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Fatte salve eventuali verifiche di responsabilità o azioni di rivalsa,

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole al riconoscimento del debito in oggetto richiamato.

Si rammenta che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno trasmessi alla competente Procura della Corte dei Conti.

Lì 10.11.2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Roberto Fedè

Dott. Giacomo Campo

D.ssa Parasiliti Provenza Anna Margherita



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 02.11.2022

OGGETTO. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 - lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, Ufficio Territoriale di Messina. Avviso di Liquidazione dell'Imposta Irrogazione delle Sanzioni n. 2020/002/SC/000000808/0/002 a seguito di Sentenza Civile n. 000000808/2020.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dall'art. 147 bis del D.Lgs N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos 27/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Sebastiano La Maestra

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dall'art. 147 bis del D.Lgs N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 3.088,00 sull'intervento Cap 6642/2 del bilancio comunale.

P.S. 60
Giardini Naxos 02.11.2022

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Dott. Mario Cavallaro


Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


Il Consigliere Anziano
(Di Blasi Caterina)


Il Presidente del Consiglio
(Avv. Arcidiacono Antonella M.L.)

Il Segretario Comunale
(Dott. ssa Roberta Freni)









Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
(Dott. ssa Roberta Freni)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on-line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
(Dott. ssa Roberta Freni)